

VALUTAZIONE ALUNNI CLASSI INTERMEDIE

a.s. 2019/2020

Ordinanza M.I. 16 maggio 2020 - *Passim*

Articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
3. **Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga** alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.
4. **Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline.** I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. **Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6,** fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di **votazioni inferiori a sei decimi,** il consiglio di classe predispose il **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli **obiettivi di apprendimento** da conseguire nonché le specifiche **strategie** per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
6. **Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.**
7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Articolo 6 (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato)

1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, **in**

presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli **obiettivi di apprendimento** da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche **strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**. Il piano di apprendimento individualizzato è **allegato al documento di valutazione finale**.

2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una **nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti**.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al **piano di integrazione degli apprendimenti**, nonché al **piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020**.

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, **le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali**.

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

IN SINTESI, tutti gli studenti sono ammessi alla classe successiva tranne coloro che si trovano in una particolare situazione di mancanza di valutazione con requisiti ben precisi.

Requisiti per la possibile non ammissione:

- Per il secondo quadrimestre, il consiglio di classe non possiede alcun elemento valutativo relativo all'alunno: non ci sono voti utili a formulare una valutazione finale (NC).
- Durante il primo quadrimestre, mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perdurante e già opportunamente verbalizzata.
- Mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche durante la F.A.D., non giustificata da mancanza di attrezzature tecnologiche ovvero connettività di rete, che la scuola ha messo a disposizione delle famiglie effettivamente bisognose.
- I genitori sono stati preavvisati.
- Unanimità dei componenti del consiglio di classe.